

ParereLegale.Eu

Codice Civile

Capo V

Sezione II: Della clausola penale e della caparra

Art. 1385 Caparra confirmatoria

Se al momento della conclusione (1326) del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta (1194).

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente (1218), l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (1386,1826; att. 164).

Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione (1453 e seguenti) del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali (1223 e seguenti; att. 164).

Art. 1386 Caparra penitenziale

Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.

In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.

Codice civile

CAPO XI Della mediazione

Art. 1754 -Mediatore.

[1] È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza [1761] [1] .

Note:

1 Per la disciplina della professione di mediatore, vedi la L. 3 febbraio 1989, n. 39 e il D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.

Art. 1755 -Provvigione.

[1] Il mediatore ha diritto alla provvigione [2950] da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento [1748, 1757].

[2] La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità

[1] .

Note:

1 Per la determinazione della provvigione da parte delle giunte camerali, vedi l'art. 6, L. 3 febbraio 1989, n. 39.

Art. 1756 -Rimborso delle spese.

[1] Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso [1719].

Art. 1757 -Provvigione nei contratti condizionali o invalidi.

[1] Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione [1360 c. 1].

[2] Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione [1353 ss.].

[3] La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile [1425 ss.] o rescindibile [1447 ss.], se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

Art. 1758 -Pluralità di mediatori.

[1] Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione [1755 ss.].

Art. 1759 -Responsabilità del mediatore.

[1] Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso [1746 c. 1].

[2] Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite [2008 ss.].

Art. 1760 -Obblighi del mediatore professionale.

[1] Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve [1764]: 1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione [1522], finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; 2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; 3) annotare su apposito libro [2214 ss.] gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761 -Rappresentanza del mediatore.

[1] Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento [1388].

Art. 1762 -Contraente non nominato.

[1] Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto [1405] e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato [1203 n. 5].

[2] Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763 -Fideiussione del mediatore.

[1] Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti [1936 ss.].

Art. 1764 -Sanzioni.

[1] Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'articolo 1760 è punito con l'ammenda [1] da lire diecimila a lire un milione [2] .

[2] Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.

[3] Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Note:

1 L'ammenda e la multa sono state sostituite con la sanzione amministrativa dall'art. 1, L. 24 dicembre 1975, n. 706 e dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. 2 Importi elevati dagli artt. 113 e 114, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 1765 -Leggi speciali.

[1] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [1] .

Note:

1 Per i mediatori pubblici, vedi laL. 20 marzo 1913, n. 272; per i mediatori marittimi, vedi laL. 12 marzo 1968, n. 478.

**Codice Civile
Libro VI
Titolo V
Capo I
Sezione IV/2****Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatori**

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (1755).